

REGOLAMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEGLI ORGANI CONSILIARI E DELLE CONSULTE COMUNALI IN VIDEOCONFERENZA

ART. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle Consulte Comunali in videoconferenza e, per quanto compatibile, della conferenza dei Capigruppo e degli altri organi consiliari.
2. La seduta del Consiglio Comunale può svolgersi in modalità videoconferenza o in forma mista, nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento, su decisione del Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari ed il Segretario o Vice segretario in sua vece.

La seduta della Consulta Comunale o della conferenza dei capigruppo può svolgersi in modalità videoconferenza o in forma mista, nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento, su decisione del Presidente, sentiti gli altri componenti.

3. Il Sindaco, i Consiglieri Comunali, il Segretario comunale, il Vice segretario in sua vece, possono partecipare alla seduta del Consiglio Comunale collegandosi con la sala ove si svolge la stessa, in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune.

Il Presidente e i componenti delle Consulte Comunali e della conferenza dei Capigruppo, i rispettivi segretari possono partecipare alla seduta della Consulta Comunale collegandosi con la sala ove si svolge la stessa, in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune.

4. La seduta del Consiglio Comunale e degli altri organi collegiali di cui al co. 1 possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.

ART. 2

Garanzie

In caso di svolgimento delle sedute degli organi collegiali di cui all'art. 1, co.1, in videoconferenza, sono assicurati i principi di trasparenza e tracciabilità previsti dalla legge, per mezzo dei relativi criteri previamente fissati dal presente regolamento.

ART. 3

Requisiti tecnici

1. I sistemi informatici adottati per le sedute in videoconferenza del Consiglio Comunale, Consulte Comunali e della conferenza dei Capigruppo in videoconferenza devono consentire di identificare con certezza, in base alle modalità fornite dallo strumento tecnico utilizzato, distintamente, per ciascun argomento trattato, i componenti degli organi citati, i segretari ed ogni eventuale ulteriore partecipante invitato.

2. Il collegamento audio/video deve essere idoneo:
 - a. a garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti degli organi collegiali che intervengono in videoconferenza, a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b. a consentire al Segretario comunale o al Vice segretario di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta di Consiglio Comunale, nonché di svolgere tutte le relative funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000; a consentire a tutti i componenti del Consiglio Comunale e degli altri organi di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - c. a garantire la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
 - d. la visione degli atti della riunione;
 - e. lo scambio di documenti;
 - f. la visione dei documenti presentati e condivisi durante la discussione che siano oggetto di votazione e/o discussione;
 - g. la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.
 - h. a garantire la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - i. a garantire la segretezza delle sedute in tutti i casi in cui devono essere svolte in modalità non pubblica;
3. I partecipanti in videoconferenza alle sedute del Consiglio Comunale, delle Consulte e della conferenza dei Capigruppo, utilizzano i software ed hardware installati presso la sede municipale messi a disposizione dall'Amministrazione, idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi. Ciascun partecipante da remoto è onerato di dotarsi dei dispositivi mobili necessari per la partecipazione in videoconferenza.

ART. 4

Sede virtuale

1. Il Sindaco, i Consiglieri Comunali, il Segretario comunale o il Vice segretario, i Presidenti e i componenti delle Consulte e i Capigruppo consiliari possono partecipare alle rispettive sedute con la sala ove si svolge la stessa in videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune.
2. La seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, pertanto la sede è individuata giuridicamente in quella Municipale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza.

ART. 5

Convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale e della conferenza dei Capigruppo consiliari e delle Consulte Comunali, con modalità previste dai rispettivi Regolamenti, che garantiscano comunque la ricezione della convocazione da parte dell'interessato, contiene l'indicazione espressa del possibile ricorso alla modalità telematica, le relative motivazioni e può contenere le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato e ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.

2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione a tutti i partecipanti, è previsto per Sindaco, Consiglieri Comunali, Segretario comunale / Vice Segretario preventivamente o contestualmente alla seduta, accedere alle proposte di deliberazione di Consiglio Comunale depositate presso l'ufficio Segreteria e/o inviate dai rispettivi uffici o inviate tramite mail dall'ufficio Segreteria.

ART. 6

Partecipazione alle sedute

1. Il componente del Consiglio Comunale, della Consulta Comunale e il Capogruppo Consiliare che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. E' consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
3. Ciascun componente del Consiglio Comunale, della conferenza dei Capigruppo, il Segretario o il Vice Segretario, i Presidenti e i componenti delle Consulte Comunali sono personalmente responsabili dell'utilizzo non corretto, anche da parte dei terzi, del proprio account di accesso al sistema di video conferenza e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

ART. 7

Svolgimento seduta

1. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente articolo.
2. Il Sindaco o il Vice sindaco, i Presidenti delle Consulte che presiedono l'adunanza, all'inizio della seduta o previamente, informano i componenti del Consiglio Comunale, della Consulta Comunale e della conferenza dei Capigruppo consiliari sulle modalità di interazione disponibili in base allo strumento tecnico utilizzato per la videoconferenza, per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi.
3. Il soggetto che svolge le funzioni di Segretario, attesta la presenza dei componenti dell'organo Consiglio Comunale mediante appello nominale, in funzione delle competenze ex art. 97 comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000. I partecipanti collegati in via telematica, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale, attivando videocamera e microfono, per consentire la propria identificazione, anche al momento del voto.
4. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i componenti presenti fisicamente in aula che quelli collegati da remoto; questi ultimi solo se capaci di interagire e partecipare ai lavori.
5. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dalle normative applicabili.
6. Il Segretario garantisce la presenza e il permanere, durante tutta la seduta, dei requisiti di trasparenza, tracciabilità e segretezza previsti dalla legge a garanzia del regolare svolgimento delle sedute in videoconferenza.
7. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la

seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario, o del suo vicario, e secondo le modalità sopra indicate.

8. Gli interventi dei Consiglieri effettuati in forma scritta tramite chat si ritengono validi purchè il Consigliere sia visibile e riconoscibile tramite collegamento video.

ART. 8

Votazioni

1. I componenti del Consiglio Comunale, durante le sedute in videoconferenza, votano in forma palese per appello nominale oppure tramite altra modalità tecnica che garantisca la certezza dell'espressione di voto di ciascun componente dell'organo deliberante, attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione, o nelle altre forme consentite dal supporto tecnico, se assentite volta per volta dal Segretario Generale o dal Vice Segretario.
2. Il Presidente (Sindaco o Vice sindaco), con l'assistenza del Segretario, accerta, attraverso il riscontro audio e video del componente del Consiglio Comunale chiamato per appello nominale o tramite altra modalità tecnica equipollente, ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza e proclama il risultato di ogni votazione.
3. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al componente del Consiglio Comunale che lo ha espresso. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto / preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici che garantiscano la segretezza del votante.
4. Il componente che vuole astenersi dalla votazione, dichiara di non partecipare alla discussione e alla votazione, spegne il microfono e la videocamera, rimanendo collegato alla riunione in videoconferenza. Viene verbalizzato come assente alla discussione e alla votazione.
5. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, fatto salvo quanto indicato nei commi precedenti.
6. Le norme previste dei commi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alle deliberazioni delle Consulte e della conferenza dei Capigruppo.

ART. 9

Verbali

1. Nel verbale di seduta si dà conto dei nominativi del Sindaco, del Vice Sindaco, degli Assessori, del Segretario o del Vice Segretario, dei Presidenti e dei componenti delle Consulte Comunali e della conferenza dei Capigruppo intervenuti in videoconferenza.
2. Per il computo del numero legale delle sedute in forma mista (partecipazione in presenza e mediante collegamento in videoconferenza) si sommano, ai componenti presenti fisicamente

nella sala ove si svolge la seduta, i componenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune.

ART. 10

Norme finali

1. Per la validità delle sedute in videoconferenza restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza in presenza e per quanto non specificatamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge e di Statuto.
2. Il presente regolamento è stato dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134 co.4 del D. Lgs. 267/2000.